Accordo sulla disciplina della successione di contratti a tempo determinato

Verbale di Accordo del 22 aprile 2013

Verbale di stipula

Il giorno 22 aprile 2013 in Roma

tra

- la Federazione italiana agenti immobiliari professionali: F I.A.I.P., rappresentata dal Presidente Nazionale (delegato al CCNL e Previdenza) Paolo Righi con la consulenza del Dr. Donato Menichella,

e

- la Federazione del commercio turismo e servizi: FISASCAT-CISL, rappresentata dal Sig. Ferrucio Fiorot
- l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi: UILTUCS-UIL, rappresentata dal Sig. Parmenio Stroppa,

si è stipulato il seguente Accordo sulla disciplina contrattuale della successione di contratti a termine ed intervalli tra i medesimi presso il CCNL per i Dipendenti da Agenti Immobiliari professionali, Mandatari a titolo oneroso e Mediatori creditizi,

Premesso che

- l'articolo 46-bis del D.L. n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) ha integrato il comma 3, dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001;
- la vigente formulazione consente alla contrattazione collettiva di prevedere termini ridotti per la successione dei contratti a termine, in luogo di quelli ordinariamente previsti di 60 e 90 giorni, per contratti di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi;

Considerata

- l'esigenza di preservare la professionalità e l'occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato;
- l'esigenza di approntare strumenti idonei a fronteggiare le esigenze di temporaneità del settore, peraltro già considerate nella contrattazione collettiva per i Dipendenti da Agenti Immobiliari professionali, Mandatari a titolo oneroso e Mediatori creditizi;

le parti come sopra richiamate stabiliscono che:

l'intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 368/2011 è fissato in 20 giorni nel caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni, nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi, per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine.

Dichiarazione delle Parti n. 1
Le Parti si danno reciprocamente atto di incontrarsi entro la fine del 2013 per verificare gli effetti della presente intesa.

Dichiarazione delle Parti n. 2
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto ivi regolato, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo.

